



Comune di
ALZANO SCRIVIA
Provincia di Alessandria

ORIGINALE

Deliberazione n. 21

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO addì 30 del mese di DICEMBRE alle ore 19:00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a sessione straordinaria i Consiglieri Comunali in seduta pubblica di seconda convocazione.

Recepita la delibera Consiglio Comunale n° 7 del 19.05.2022 ad oggetto **"Approvazione regolamento "Disciplina per lo svolgimento del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale in videoconferenza"**.

All'appello risultano:

	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	GUAGNINI Adolfo	SI	
2	CISI Piero Angelo	SI	
3	RAMUNDO Antonella	SI	
4	TORTI Marcello		SI
5	ANTONUCCIO Jennifer	SI	
6	BISCEGLIA Michele	SI	
7	ZAMPOLINI Simone	SI	
8	MARTINOTTI Fabrizio	SI	
9	CAPODIECI Claudia	SI	
10	VACARI Paola		SI
11	PASTORE Sara Maria	SI	
TOTALI		9	2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. Bellomo Daniele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Adolfo Guagnini - Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE
Adolfo Guagnini



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

l'art. 38 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Consigli Comunali e Provinciali", prevede, tra l'altro, che «il funzionamento dei Consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal Regolamento, approvato a maggioranza assoluta, e che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della Provincia»;

VISTO che ai sensi dell'art. 7 dello stesso T.U.E.L. recante: "Regolamenti", si dispone al comma 1 che «nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni»;

VISTO che il competente servizio ha predisposto lo schema di regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 117, comma 6, della Costituzione configura in capo agli Enti Locali potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

VISTO l'articolo 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) che dispone testualmente:

«Articolo 4 - Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali.

1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.

2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.

3. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.

4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.

5. Il potere normativo è esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunità montane e isolate.

6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo».

ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio competente in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L.

VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto comunale;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti, consiglieri votanti n. 9 consiglieri favorevoli n. 9 consiglieri contrari n. 0 consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

1. DI APPROVARE nel testo allegato A) che forma parte integrante della presente deliberazione, il "Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale" che si compone di n. 64 articoli;
2. DI DISPORRE che copia del medesimo venga depositato presso l'ufficio segreteria a disposizione del pubblico perché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione o estrarne copia, nonché che venga pubblicato all'Albo on line nella sezione "Amministrazione Trasparente";
3. DI DISPORRE che copia del regolamento venga consegnata a ciascun consigliere comunale, agli assessori ed ai responsabili dei servizi.



COMUNE DI ALZANO SCRIVIA
Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera consiglio comunale n° 21 del 30.12.2024

SOMMARIO

CAPO I – Disposizioni preliminari e generali

- Art.1 – Oggetto del regolamento
- Art.2 – Luogo delle adunanze
- Art.3 – Funzioni rappresentative

CAPO II – Gruppi consiliari – Commissioni consiliari – Rappresentanti del Comune

- Art.4 – Costituzione dei gruppi consiliari
- Art.5 – Conferenze dei Capigruppo
- Art.6 – Commissioni consiliari
- Art.7 – Costituzione di commissioni speciali
- Art.8 – Nomina e designazione di Consiglieri Comunali e di rappresentanti del Comune

CAPO III – Diritto d'iniziativa dei Consiglieri Comunali

- Art.9 – Diritti dei Consiglieri
- Art.10 – Mozioni
- Art.11 – Interpellanze
- Art.12 – Interrogazioni
- Art.13 – Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta

CAPO IV – Convocazione del Consiglio- Ordine dle giorno

- Art.14 – Convocazione del Consiglio Comunale
- Art.15 – Distinzione delle sedute – Definizioni
- Art.16 – Proposte di iscrizione all'ordine del giorno
- Art.17 – Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione – Modalità e termini
- Art.18 – Ordine del giorno
- Art.19 – Deposito degli atti per la consultazione

CAPO V – Presidenza e segreteria dell'adunanza

- Art.20 – Disciplina delle adunanze
- Art.21 – Persone ammesse nella sala delle adunanze – Comportamento pubblico
- Art.22 – Segreteria dell'adunanza
- Art.23 – Scrutatori – Nomina - Funzioni

CAPO VI – Delle sedute del Consiglio

- Art.24 – Dei posti e degli interventi
- Art.25 – Ordine dei lavori
- Art.26 – Inizio dei lavori
- Art.27 – Comportamento dei Consiglieri
- Art.28 – Esercizio del mandato elettivo
- Art.29 – Fatto personale
- Art.30 – Pregiudiziali e sospensive
- Art.31 – Adunanze aperte
- Art.32 – Chiusura della discussione
- Art.33 – Chiusura della seduta – Mancato esaurimento dell'ordine del giorno

CAPO VII – Delle votazioni

- Art.34 – Sistema di votazione
- Art.35 – Ordine della discussione e della votazione
- Art.36 – Annullamento e rinnovazione della votazione
- Art.37 – Interventi nel corso della votazione
- Art.38 – Mozioni d'ordine
- Art.39 – Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità
- Art.40 – Dichiarazione di voto
- Art.41 – Computo della maggioranza

CAPO VIII – Dei verbali delle sedute

- Art.42 – Verbale delle sedute – Contenuto e firma
- Art.43 – Approvazione del verbale della precedente seduta
- Art.44 – Comunicazione delle decisioni del Consiglio

CAPO IX – Disposizioni finali

- Art.45 – Interpretazione del regolamento
- Art.46 – Pubblicità del regolamento
- Art.47 – Diffusione del presente regolamento
- Art.48 – Entrata in vigore

Art.1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello statuto ed in relazione al disposto degli artt. 7 e 38 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. (di seguito TUEL).

Art.2 – Luogo delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono , di norma, presso la sede municipale in apposita sala.
2. Il Sindaco, in quanto Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo consiliari, quando ricorrono circostanze eccezionali, o gravi motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.
3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori dal territorio del Comune, salvo che per gravi eventi eccezionali, connessi ad eventi calamitosi o all'ordine pubblico.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. All'esterno del luogo di riunione dovrà essere esposta la bandiera nazionale così come prescrive l'art.2, comma 2 lettera c), del D.P.C.M. 3 Giugno 1986, la bandiera della Regione Piemonte e la bandiera dell'Unione europea.

Art.3 – Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri Comunali hanno l'impegno di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale, nonché a quelle cui l'Amministrazione Comunale aderisce.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare.

CAPO II

GRUPPI CONSILIARI – COMMISSIONI CONSILIARI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Art.4 – Costituzione dei gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il Consigliere, che intende appartenere a un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio ed al Segretario, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.
2. È altresì prevista la formazione di più gruppi consiliari all'interno delle singole liste.
3. Ciascun gruppo è costituito, di norma, da almeno due Consiglieri.
4. Nel caso in cui una lista sia rappresentata sin dall'origine da un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
5. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al Presidente del Consiglio, il nome del proprio Capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neoeletto.
6. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del Capogruppo.
7. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo, ad ogni effetto, il Consigliere del gruppo che abbia riportato il maggior numero di voti nelle liste di appartenenza, ovvero il/i candidato/i sindaco/i non eletto/i.
8. In caso di assenza del Capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un Consigliere designato dai componenti presenti.

Art.5 – Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio, il quale può convocarla, quando lo ritenga utile per il proficuo andamento delle attività del Consiglio.
2. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale.

Art.6 – Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti, commissioni consiliari:
 - consultive permanenti;
 - consultive straordinarie di studio;
 - di inchiesta.
2. Apposito regolamento ne disciplina la istituzione, la nomina e il funzionamento.

3. Nel caso di modifiche sostanziali che si rendessero necessarie, o per nuove normative di legge, o per decisione del Consiglio Comunale, esse decadono automaticamente e devono essere rilette nel corso del primo Consiglio successivo.

Art.7 – Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali nel proprio seno per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commissione, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del Presidente.
7. Il Sindaco o l'Assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

Art.8 – Nomina e designazione di Consiglieri Comunali e di rappresentanti del Comune

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, trova applicazione l'art.50 c.8 del TUEL.
2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art.42 comma 2, lettera m) del TUEL.

DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art.9 – Diritto dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano direttamente la vita e l'attività del Comune e fare raccomandazioni, con l'osservanza delle disposizioni che seguono.
2. Al fine di contemperare i diritti dei Consiglieri con lo svolgimento della normale attività degli Uffici a servizio della Cittadinanza, nessun Consigliere può presentare più di due mozioni, interrogazioni, interpellanze o istanze di sindacato ispettivo complessivamente, per la stessa seduta.
3. Non sono ammesse e vengono respinte dal Presidente interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti o non chiare nella specificità della richiesta presentata.
4. Ai sensi dell'art.43 comma 3 del TUEL, ogni Consigliere ha altresì diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo.
5. Ai sensi dell'art.43 co 2 del TUEL, i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Art.10 – Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione su di un argomento diretto a stimolare o impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione comunale.
2. La concreta proposta di delibera, da sottoporre ai pareri di cui all'art. 49 TUEL nei casi previsti dalla Legge, deve tassativamente rientrare tra gli argomenti di competenza consiliare elencati all'art.42 del TUEL, a pena di non inserimento tra i punti in discussione all'ordine del giorno.
3. Per le mozioni trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale, in quanto compatibili.
4. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 10 minuti e ha 5 minuti per la replica.

Art.11 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco o degli Assessori su questioni di particolare rilievo di carattere generale.
2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

Art.12 – Interrogazioni

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori.

2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o a un Assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato, o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
3. Le interrogazioni devono essere presentate in forma scritta presso la Segreteria del Comune. In mancanza di specifiche indicazioni si intende che l'interrogazione chiede risposta orale nel primo Consiglio utile. Ove l'interrogazione pervenga successivamente all'iscrizione nel registro di protocollo dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale di cui all'art.14, la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno del Consiglio successivo a quello già convocato, fatta salva la richiesta di ritiro del primo firmatario.
4. Il Sindaco Presidente, accertato che l'interrogazione corrisponda, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2 e dall'art.9 commi 1 e 2, dispone:
 - a) se deve essere data risposta scritta, che il Servizio competente per materia provveda entro 30 giorni dal ricevimento;
 - b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile, individuata secondo le disposizioni di cui al precedente comma 3.
5. Se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione; se l'interrogante è assente giustificato, la risposta verrà data nel successivo Consiglio.
6. Nel caso cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile, il Sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego. È fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione, purché sottoscritta da almeno cinque Consiglieri. In tal caso l'interrogazione dovrà essere iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.
7. Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordini e tempi:
 - a) L'interrogante illustra l'interrogazione;
 - b) Il Sindaco o l'Assessore hanno l'obbligo di rispondere
 - c) L'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o non soddisfatto;
 - d) Complessivamente ciascuno dispone di cinque minuti di tempo per l'illustrazione e per la risposta.

Art.13 – Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.

1. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze o interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.
2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati, fissati dal Presidente, eventualmente sentiti i Capigruppo consiliari.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO – ORDINE DEL GIORNO

Art.14 – Convocazione del Consiglio Comunale

1. Fatta salva la procedura fissata dalla legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, la convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco ovvero, se nominato, dal Presidente del Consiglio.
2. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - L'organo cui si deve l'iniziativa;
 - Il giorno e l'ora dell'adunanza;
 - Il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione;
 - L'ordine del giorno, anche sottoforma di allegato.
3. Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora dell'eventuale seconda, il nuovo invito sarà consegnato ai soli Consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.
4. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, se di competenza consiliare.

Art.15 – Distinzione delle sedute - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie – straordinarie – urgenti – di prima convocazione – di seconda convocazione – pubbliche e segrete.
2. Sedute ordinarie – sedute straordinarie: sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Sono straordinarie tutte le altre.
3. Sedute urgenti: sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, nell'avviso di convocazione, dovrà esaurientemente motivare l'urgenza. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere argomenti mancanti di detto requisito.
4. Sedute di prima e di seconda convocazione: nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati, computati tenendo conto anche del Sindaco. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata deserta, sono valide con l'intervento di almeno 4 Consiglieri. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo entro venti giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati inseriti all'ordine del giorno nella seduta

precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.

L'art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 demanda al regolamento comunale, "...nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto", la determinazione del "numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute", con il limite che detto numero non può, in ogni caso, scendere sotto la soglia del "terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia". Qualora il regolamento in questione preveda un quorum non conforme alla disciplina surrichiamata, appare utile richiamare le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3357 del 2010, in base alle quali, una volta adottato il regolamento recante le norme sul funzionamento del consiglio comunale, queste ultime, ancorché illegittime, non possono essere disapplicate se non previo ritiro.

5. Sedute pubbliche o segrete: di norma, le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente dispone la trattazione in seduta segreta. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo aver esaurito quelli in seduta pubblica. Il Presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula, ad eccezione del Segretario comunale ed eventuali Assessor esterni.

Art.16 – proposte di iscrizione all'ordine del giorno

1. Le proposte da trattare in Consiglio possono, in qualunque momento, essere avanzate per iscritto anche da un singolo Consigliere, ma possono non essere accolte dal Presidente, quando non rientrino nella materia di competenza del Consiglio, ovvero riguardino argomenti sui quali il Consiglio stesso si è già pronunciato nei 6 mesi precedenti, nonché provvedimenti che abbiano già concluso il loro effetto, ad eccezione di modifiche o di adeguamenti a nuove normative di legge. Il Presidente deve comunicare i motivi del diniego, per iscritto, al proponente.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
3. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazione e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati per iscritto, al Sindaco, entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate al Presidente nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
4. Le proposte di emendamento pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza vengono discusse e sottoposte a votazione ai sensi del successivo art.36, qualora le stesse non comportino maggiori spese ovvero indichino mezzi finanziari per farvi fronte e siano di entità tali da mantenere pertinenti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi sulle proposte depositate agli atti. Quando tali elementi non siano riscontrati o acquisiti nel corso della

riunione e l'emendamento sia preventivamente votato e accolto dal Consiglio, la deliberazione è rinviata all'adunanza successiva. In questo caso si segue l'iter di cui al precedente comma 1.

Art.17 – Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione – Modalità e termini

1. L'avviso di convocazione deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri:
 - a) per le convocazioni ordinarie, cinque giorni;
 - b) per le convocazioni straordinarie, tre giorni;prima di quello stabilito dalla riunione. Per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi almeno 24 ore prima dell'ora stabilita della riunione.
2. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere notificato al domicilio del Consigliere in uno dei seguenti modi: mediante il messo comunale; mediante telegramma o raccomandata; mediante consegna dell'avviso nelle mani dell'interessato che sottoscrive per ricevuta; mediante comunicazione via pec o fax o sms o altra forma di comunicazione idonea ad attestare la ricevuta.
3. Il messo comunale e/o l'ufficio preposto alle comunicazioni rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta notifica contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco ricevuta, comprendente più Consiglieri comunali, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo ovvero la ricevuta a stampa e/o digitale della comunicazione via pec e/o fax e/o sms ovvero altra forma analoga di ricevuta.
4. I Consiglieri comunali che non risiedono nel territorio comunale devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione, un domiciliatario nel Comune indicando, con comunicazione indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione e ogni altro atto attinente alla carica, esonerando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
5. In ogni caso, qualora il Consigliere comunale non fornisca, entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione, un proprio indirizzo di posta elettronica l'Amministrazione, assegna al Consigliere comunale un indirizzo pec (posta elettronica certificata) ai fini di ogni comunicazione.
6. In mancanza della designazione di cui al precedente comma, ed in assenza dell'attivazione della PEC, la segreteria prevede al deposito dell'avviso presso la Casa comunale. Con tale deposito si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
7. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione dell'avviso si intende sanata con la partecipazione dell'adunanza.
8. L'avviso della convocazione, con l'ordine del giorno, è pubblicato a cura della segreteria comunale, entro i termini di cui al comma 1, all'albo pretorio on-line e negli altri luoghi consueti ed è inviato:
 - ai revisori dei conti;
 - al difensore civico;può anche essere inviato agli ordini di informazione aventi sedi o corrispondenti nel Comune nonché alla locale stazione dei Carabinieri.

9. Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza e attualità, il Sindaco disporrà l'affissione di appositi manifesti.
10. La consegna dell'avviso di convocazione deve risultare da dichiarazione dell'incaricato, ovvero dalla ricevuta informatizzata.

Art.18 – Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio ed è compilato dal Sindaco Presidente, di concerto con la Giunta, in modo che i Consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.
2. Hanno la precedenza:
 - 1- Le comunicazioni del Sindaco;
 - 2- L'approvazione del verbale della seduta precedente;
 - 3- Le proposte dell'autorità governativa;
 - 4- La proposta dell'autorità regionale
 - 5- Le questioni attinenti gli organi istituzionali;
 - 6- Le proposte del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri
 - 7- Le mozioni;
 - 8- Le interpellanze;
 - 9- Le interrogazioni;
 - 10- Da ultimo saranno iscritti gli affari da discutere in seduta segreta.
3. Quando motivi di urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualsiasi membro del Consiglio e con l'assenso di questo.
4. All'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei Consiglieri, essere aggiunti dal Sindaco Presidente anche altri argomenti, sempre con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al precedente articolo 17.

Art.19 – Deposito degli atti per la consultazione

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri di cui all'art.49del TUEL, corredate da tutti i documenti necessari, sono depositate in ufficio segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione almeno quattro giorni prima della seduta (compreso il giorno del Consiglio) nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima della seduta (compreso il giorno del Consiglio) nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
2. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.

Art.20 – Disciplina delle adunanze

1. I poteri necessari per la polizia della sala consiliare spettano al Consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal Presidente.
2. Il Presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.
3. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare alla Polizia municipale o alle forze dell'ordine, di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il Presidente ha la facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.
4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso, per tutta la durata dell'adunanza.
5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
6. Quando, per qualsiasi motivo, la presidenza del titolare fosse incompatibile, ove la legge non disponga altrimenti, il Consiglio nominerà il "Presidente provvisorio" per la sola trattazione dell'argomento incompatibile.

Art.21 – Persone ammesse nella sala delle adunanze – Comportamento del pubblico

1. Poiché, di massima, le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nello spazio ad esso riservato.
2. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, alla Polizia municipale ed agli inservienti addetti al servizio, potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del Presidente, della matrice in trattazione.
3. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto per tutta la durata della seduta, deve restare in silenzio, con divieto assoluto di fumare ed astenersi a qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

Art.22 – Segreteria dell'adunanza

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza ed è responsabile della verbalizzazione.
2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di statuto.
3. Il Segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del Comune.
4. Il Segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e segrete, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio comunale.
5. Nel caso in cui il segretario comunale debba allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte da un Consigliere comunale designato dal Presidente.

Art.23 – Scrutatori – Nomina – Funzioni

1. Dichiarata aperta la seduta il Presidente, ove nell'ODG siano presenti argomenti che necessitino, designa tre Consiglieri alle funzioni di scrutatori – ricognitori di voti – con il compito di assisterlo nelle votazioni, tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento e la proclamazione dei relativi risultati.
2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del Consiglio comunale.
4. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte, salvo quanto previsto dall'art35 comma 5.

CAPO VI
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art.24 – Dei posti e degli interventi

1. I Consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti o eventuale variazione, viene fatta dal Presidente, sentita la conferenza dei Capigruppo. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente e ai Consiglieri.
2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente che ne dà facoltà all'inizio del dibattito od al termine degli altri interventi. I Consiglieri si esprimono in lingua italiana.

Art.25 – Ordine dei lavori – Sedute deserte e mancanza numero legale

1. I lavori del Consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale.
2. Se, trascorsa un'ora dalla convocazione, non sarà raggiunto il numero legale, il Presidente dichiarerà deserta la seduta, facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i Consiglieri presenti e l'ora di dichiarazione della seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei Consiglieri assenti giustificati.
3. I Consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al Segretario dell'assemblea, il quale, nel quale venisse a mancare il numero legale, ne informa il Presidente per le seguenti determinazioni.
4. Iniziativa validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale il Presidente può sospendere i lavori fino a 30 minuti ovvero rinviare la seduta.

Art.26 – Inizio dei lavori

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno, il Presidente illustra le eventuali comunicazioni sui fatti e attività di particolare attualità e interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno.
2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di grave importanza.

Art.27 – Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico – amministrativi con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

2. Se un Consigliere contravviene al disposto del precedente comma, turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama.
3. Dopo un secondo richiamo al Consigliere, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con voto palese in merito all'interdizione.
4. Se un Consigliere, dopo i richiami e gli ammonimenti di rito, impedisce con il suo comportamento il regolare corso del lavoro del Consiglio, può venire espulso dall'aula da parte del Presidente, che gli consentirà comunque il diritto al voto.

Art.28 – Esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie e/o straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 07. 08. 1990 n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato dalla comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore ai giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art.29 – Fatto personale

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni a quelle effettivamente espresse.
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente.
3. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

Art.30 – Pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente, un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide con votazione palese.
4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Art.31 – Adunanze aperte

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedano, il Sindaco, sentita la conferenza dei Capigruppo, indice adunanze consiliari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario, ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti delle Regioni, della Provincia, di altri Comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze “aperte” del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni.

Art.32 – Chiusura della discussione

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro Consigliere chiede di parlare. Il Presidente dichiara chiusa la discussione.
2. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore ai 5 minuti.
3. La discussione si conclude con la votazione.

Art.33 – Chiusura della seduta – Mancato esaurimento dell'ordine del giorno

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta.
3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve avere luogo la successiva adunanza, salvo che il Consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal Presidente.
4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.

Art.34 – Sistemi di votazione

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta, o per alzata di mano.
2. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata solo quando la legge, lo statuto o il regolamento espressamente lo prescrivono.
3. La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedono almeno 5 Consiglieri. Per questa votazione il Presidente indica il significato "sì" o del "no", il Segretario fa l'appello ed il Presidente proclama l'esito ad alta voce.
4. Il voto per alzata e seduta o per alzata di mano può essere soggetto a controprova. Il Presidente e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale. Al termine delle operazioni di voto il Presidente proclama l'esito ad alta voce.
5. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio, accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito ad alta voce. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

Art.35 – Ordine della discussione e della votazione

1. La discussione di ciascun argomento precede secondo l'ordine seguente:
 - Discussione generale
 - Discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell'oggetto.
2. L'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;
 - b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;
 - c) l'ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella in discussione;
 - d) gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito del provvedimento, dando precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;

- e) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante espressioni, sostituzioni o aggiunte. Più emendamenti simili, con il voto favorevole del Consiglio, possono essere raggruppati su richiesta del Presidente e discussi e votati unitariamente.
 - f) le singole parti del provvedimento quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno 5 Consiglieri;
 - g) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.
3. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal Presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre a quelle di legge.

Art.36 – Annullamento e rinnovazione della votazione

- 1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.
- 2. L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un Consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.

Art.37 – Interventi nel corso della votazione

- 1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni di legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art.38 – Mozioni d'ordine

- 1. È mozione d'ordine il richiamo verbale al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni o anche il rilievo sul modo e l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzata da uno o più Consiglieri.
- 2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non venga accolta dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.
- 3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno in favore e per non più di 5 minuti ciascuno.
- 4. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Art.39 – Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.
2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal consiglio sull'argomento del corso della seduta.
3. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio, che decide, senza discussione, per alzata di mano.
4. Sono altresì inammissibili e improcedibili le deliberazioni che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica, nei casi previsti dal Regolamento di contabilità, ai sensi dell'art.170 c.7 del TUEL.

Art.40 – Dichiarazioni di voto

1. Prima della votazione, anche segreta, ogni Consigliere può motivare il proprio voto.
2. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun Consigliere i 5 minuti.

Art.41 – Computo della maggioranza

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha adottato la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescrive un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è validamente approvata. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Se si procede con votazione palese, non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I Consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Se si procede con scrutinio segreto, si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.

Art.42 – Verbale delle sedute – Contenuto e firma

1. Le modalità della verbalizzazione sono quelle contenute nel precedente art.22, cui si rinvia.

Art.43 – Approvazione del verbale della precedente seduta

1. Solo ed esclusivamente nei casi eccezionali previsti dall'art.22 comma 9, il Presidente dà per letto, ovvero, su richiesta di un Consigliere, fa dare lettura del processo verbale cartaceo della seduta precedente ed invita i Consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.
2. Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso s'intende approvato senza votazione: se invece siano proposte rettifiche, queste, qualora il Presidente lo tenga necessario, sono ammesse ai voti e , se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.
3. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.

Art.44 – Comunicazione delle decisioni del Consiglio

1. Il Segretario comunale dovrà comunicare le decisioni adottate dal Consiglio comunale ai responsabili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.
2. Lo stesso Segretario comunale trasmetterà, su richiesta, entro tre giorni, agli uffici competenti per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni, munite della dichiarazione di consecutività.

Art.45 – Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente.
2. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza di Capigruppo.
3. Qualora nella Conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei consiglieri dai Capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art.46 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 Agosto 1990 n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere esposta nell'aula consiliare a disposizione del pubblico, durante le sedute.

Art.47 – Diffusione del presente regolamento

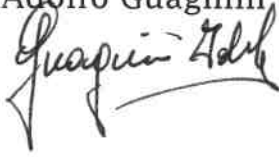
1. Copia del presente regolamento, a cura della Segreteria comunale, sarà consegnato a tutti i Consiglieri comunali neoeletti, allegata alla partecipazione di nomina e prima convocazione, nonché a tutti i responsabili degli uffici e servizi comunali.

Art.48 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno di eseguibilità della deliberazione di approvazione.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Adolfo Guagnini



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Bellomo Daniele



PUBBLICAZIONE : Pubblicato all'Albo Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.alzanoscrivial.it per 15 giorni consecutivi a cura del messo comunale.

Alzano Scrivia, li 03.02.2023



Il Messo Comunale
Matteo Cisi



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Informatico del sito istituzionale del Comune nelle forme di cui all'art. 32 comma 1 della L. 69/2009 senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3^ comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267.

Addì _____